

**Oggetto:** consulenza giuridica ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99 – Canone di abbonamento TV ex regio decreto-legge 246/1938 e decreto legislativo luogotenenziale 458/1944

L'Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) sita in Firenze, via Cavour 68, P.I. 02149860484, rappresentante legale Vincenzo Donvito, residente in Firenze, via \*\*\*\*\*, C.F. \*\*\*\*\*, in quanto associazione rappresentativa di interessi diffusi e generali

#### **PREMESSO CHE:**

Il Regio decreto-Legge 246/1938 ed il decreto legislativo luogotenenziale 458/1944 prevedono il pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni laddove in possesso di un “apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni”.

Da tempo e' in atto una campagna *anti evasione* del canone, che vede impegnati la Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza negli accertamenti a tappeto nei confronti dei privati cittadini e dei nuclei familiari di ogni Comune d'Italia, finalizzato alla riscossione del canone ordinario d'abbonamento.

Una delle domande piu' frequenti rivolte all'Aduc (vedi allegato 1) e' se anche i contribuenti sprovvisti di apparecchi televisivi, ma in possesso di un computer o di altri apparecchi multimediali, siano anch'essi soggetti al pagamento del cosiddetto canone di abbonamento.

In data 8 marzo 2007, al fine di poter ottenere una risposta a tale quesito, abbiamo condotto una indagine, chiamando piu' volte il servizio “Rispondi Rai”, l'Agenzia delle Entrate, il ministero della Finanza e le sedi regionali della Rai. Da quella indagine non e' emersa una risposta chiara e certa, con alcuni operatori che invitavano a pagare il canone anche per il possesso del solo computer, altri che invece sostenevano la necessita' di pagare tale tassa solo ed esclusivamente per un apparecchio televisivo (vedi allegato 2).


#### **SI CHIEDE:**

se alla nozione di “apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni” soggetto al pagamento del canone di abbonamento TV ex Regio decreto-Legge 246/1938 e decreto legislativo luogotenenziale 458/1944 siano riconducibili anche i seguenti apparecchi:

1. Computer senza collegamento Internet
2. Computer con collegamento Internet tramite modem analogico (56k)
3. Computer con collegamento Internet a banda larga (o Adsl)
4. Computer senza monitor
5. Monitor senza computer
6. Modem Adsl
7. Modem analogico 56k
8. Ipod ed altri Mp3 player con display capace di riprodurre sequenze video
9. Videocellulare
10. Videocitofono
11. Videocamera digitale con display
12. Macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze video

13. Videoregistratore Vhs
14. Riproduttore Dvd
15. Decoder

Qualora non giungesse da parte vostra una risposta al presente quesito nei tempi previsti dalla legge, riterremo valida la seguente interpretazione della normativa: solo gli apparecchi televisivi (cd. "televisione") sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.



Vincenzo Donvito, legale rappresentante  
Presidente Aduc

---

Aduc – Associazione per i diritti degli utenti e consumatori  
Via Cavour 68 – 50129 Firenze  
tel. 055-2302266 – fax 055-2302452  
email: v.donvito@aduc.it